

TI_GERICHTE 11.2023.8 vom 20. Oktober 2025

TI Tribunale d'appello, 2025-10-20, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/ti_gerichte_11.2023.8

FR: TI_GERICHTE 11.2023.8 du 20 octobre 2025

IT: TI_GERICHTE 11.2023.8 del 20 ottobre 2025

Regeste

Divorzio: provvedimenti cautelari (contributi alimentari per moglie e figlia)

Erwägungen

E. 000

“secondo l'ultima conclusione riconosciuta nella decisione” impugnata (art. 308 cpv. 2 CPC). In concreto tale presupposto è dato, ove appena si pensi all'entità dei contributi alimentari in discussione dinanzi al Pretore. Quanto alla tempestività del rimedio giuridico, il decreto cautelare impugnato è stato recapitato alla patrocinatrice dell'istante il 23 gennaio 2023 (tracciamento dell'invio __.__.____._____, agli atti). Inoltrato il 2 febbraio 2023 (data della raccomandata, agli atti), ultimo giorno utile, l'appello in esame è pertanto ricevibile.

E. 2

All'appello AP1 acclude le tabelle del 2020 dell'Ufficio federale di statistica dei salari per la Svizzera e la regione Ticino (tabelle T17). I dati pubblicati da tale Ufficio hanno carattere ufficiale, sono liberamente accessibili a chiunque e provengono da una fonte non controversa. Possono quindi essere reputati notori (art. 151 CPC; DTF 150 III 211 consid. 2.1) sicché non devono essere né allegati né provati (DTF 151 III 207 consid. 6.3). Nella misura in cui risultano di rilievo per il giudizio, si terrà conto perciò di tali atti .

E. 3

Nel decreto impugnato il Pretore ha accertato anzitutto che litigiosi restano solo i contributi alimentari dal 15 giugno 2021 per la moglie e la figlia S____, diventata maggiorenne il 22 agosto 2022. Premesso ciò, per determinare i contributi di mantenimento egli ha applicato il metodo “a due fasi con suddivisione dell'eccedenza”, considerando che il limite superiore del contributo alimentare tra coniugi è il tenore di vita da loro raggiunto durante l'ultimo anno della vita in comune, precisando che ciò non vale per i figli minorenni, i quali hanno diritto di partecipare al tenore di vita attuale dei genitori. Il primo giudice ne ha dedotto che un coniuge ha diritto al massimo a un contributo che gli permetta di coprire il suo fabbisogno attuale (minimo o “allargato” a seconda delle circostanze), oltre alla quota di eccedenza che gli spettava durante l'ultimo periodo di vita in comune, quota che andrebbe a sua volta determinata in applicazione del metodo “a due fasi”, tenuto conto delle risorse e dei fabbisogni esistenti prima della separazione. Il primo giudice ha accertato così, dapprima, che nel 2013 (ultimo anno di vita in comune) il reddito complessivo del marito ammontava a fr. 28 430.– mensili (inclusi gli assegni familiari) e quello della moglie a fr. 3365.– mensili. Quanto al fabbisogno minimo della famiglia, egli ha calcolato quello dei coniugi in complessivi fr. 16 398.10 mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per coppia fr. 1700.–, spese per l'abitazione fr. 1320.–, premio della cassa malati del marito

fr. 701.–, premio della cassa malati della moglie fr. 582.60, assicurazione dell'automobile del marito fr. 264.–, assicurazione dell'automobile della moglie fr. 28.50, imposta di circolazione del marito fr. 189.–, imposta di circolazione della moglie fr. 50.–, spese di trasporto fr. 300.– [fr. 150.– ciascuno], forfait per telecomunicazioni fr. 300.–, terzo pilastro del marito fr. 2807.–, onere fiscale fr. 8156.– [media 2011-2013]). Il fabbisogno minimo di G_____ (allora tredicenne) è stato determinato in fr. 1260.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premio della cassa malati fr. 160.–, retta scolastica fr. 400.–, spese di trasporto fr. 80.–, forfait telecomunicazioni fr. 20.–), mentre quello di S_____ (allora di 9 anni) in fr. 1340.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 400.–, premio della cassa malati fr. 160.–, retta scolastica fr. 680.–, spese di trasporto fr. 80.–, forfait telecomunicazioni fr. 20.–). Dall'eccedenza di fr. 12 795.– mensili è stata dedotta la quota di risparmio costante, corrispondente a più del 3% del reddito annuale netto della famiglia, calcolata in una media (anni 2011-2013) di fr. 9635.– mensili. L'eccedenza rimanente di fr. 3160.– mensili è stata suddivisa nella proporzione di due per i genitori a uno per le figlie, ovvero fr. 1053.– mensili arrotondati per ogni coniuge e fr. 527.– mensili per ciascuna figlia. Quanto alla situazione al momento del giudizio, il Pretore ha determinato il reddito del marito in complessivi fr. 24 650.– mensili arrotondati (fr. 295 840.– annuali : fr. 3638.– dall'attività dipendente, fr. 10 000.– dall'attività di amministratore di persone giuridiche, fr. 238 300.– dall'attività indipendente [media tra il 2019 e il 2021], fr. 4542.– dal reddito dei titoli e capitali, fr. 39 360.– da locazioni nette incassate). Quanto al fabbisogno minimo di lui, il primo giudice l'ha calcolato in fr. 11 080.– mensili (metà del minimo esistenziale del diritto esecutivo per conviventi fr. 850.–, interessi ipotecari fr. 150.–, premi della cassa malati fr. 701.25, contributi condominiali fr. 685.–, assicurazione di abitazioni fr. 53.–, abbonamento allarme fr. 80.–, assicurazione dell'automobile fr. 264.40, imposta di circolazione fr. 163.60, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, terzo pilastro fr. 2808.–, onere fiscale fr. 5176.50), aumentato a fr. 11 155.– mensili dal 1° gennaio 2023 in seguito all'aumento del premio della cassa malati a fr. 774.– mensili. Il Pretore ha di poi appurato un reddito della moglie dal 1° settembre 2021 di fr. 200.– mensili per l'attività di insegnamento (fr. 2000.– annui) e le ha imputato un reddito ipotetico di fr. 3320.– mensili dal 1° ottobre 2023 aumentato a fr. 4355.– mensili dal 1° ottobre 2025. Quanto al fabbisogno minimo della moglie, il primo giudice l'ha determinato in fr. 3530.– mensili (minimo esistenziale del diritto esecutivo per genitore affidatario fr. 1350.–, 80% degli interessi ipotecari fr. 282.30, premi della cassa malati fr. 591.45, spese mediche non coperte fr. 81.70, 80% dei contributi condominiali fr. 374.10, 80% dell'assicurazione di abitazioni fr. 27.05, assicurazione dell'automobile fr. 126.60, imposta di circolazione fr. 28.50, carburante e manutenzione dell'automobile fr. 150.–, forfait per telecomunicazioni fr. 150.–, onere fiscale fr. 370.40), ridotto a fr. 3500.– mensili dal 1° gennaio 2022 al 31 luglio 2022 (adeguamento dell'imposta di circolazione fr. 22.90, del premio della cassa malati fr. 600.70 e dell'assicurazione dell'automobile fr. 92.35) e successivamente aumentato a fr. 3600.– mensili dal 1° agosto 2022 (inserimento dell'intero onere fiscale, aumento del premio della cassa malati a fr. 678.40 e deduzione delle spese mediche non coperte). Relativamente alle figlie, il Pretore ha calcolato il fabbisogno minimo di S_____ in fr. 1410.– mensili arrotondati dal 1° giugno 2021 al 31 luglio 2022 (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 600.–, premi della cassa malati fr. 161.80, spese mediche non coperte fr. 76.90, 20% degli interessi ipotecari fr. 70.55, 20% dei contributi condominiali fr. 93.50, 20% dell'assicurazione delle abitazioni fr. 6.75, spese scolastiche fr. 25.–, spese di trasporto fr. 45.50, spese per la celiachia fr. 200.–, spese per

telecomunicazioni fr. 39.–, 20% dell'onere fiscale fr. 92.60), aumentato a fr. 1940.– mensili arrotondati dal 1° agosto 2022 (incremento del minimo esistenziale del diritto esecutivo a seguito della maggiore età, aumento del premio della cassa malati e deduzione della quota degli oneri fiscali) e successivamente dal 1° gennaio 2023 a fr. 2135.– mensili arrotondati (aumento della copertura assicurativa e deduzione delle spese mediche non coperte), mentre ha stabilito quello di G_____ dal 1° giugno 2021 in fr. 2455.– mensili arrotondati (minimo esistenziale del diritto esecutivo fr. 1200.–, premi della cassa malati fr. 394.20, spese mediche non coperte fr. 74.65, costo dell'alloggio fr. 560.–, retta universitaria fr. 135.–, AVS studenti fr. 41.90, forfait telecomunicazioni fr. 50.–), aumentato a fr. 2481.50 dal 1° agosto 2022 e a fr. 2520.65 dal 1° gennaio 2023 (aumento del premio della cassa malati). Il Pretore ha pertanto constatato un'eccedenza nel bilancio familiare di fr. 6840.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, di fr. 6870.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 6215.– dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, di fr. 5905.– mensili dal 1° gennaio al 30 settembre 2023, di fr. 9060.– mensili dal 1° ottobre 2023 al 30 settembre 2025 e infine di fr. 10 095.– mensili dal 1° ottobre 2025. In forza di ciò, il primo giudice ha stabilito il fabbisogno in denaro per S_____ in fr. 2530.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in fr. 2535.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, in fr. 1690.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022 e in fr. 1885.– mensili dal 1° gennaio 2023 fino al termine di una formazione appropriata (assegni familiari non compresi e dedotto quanto già versato dal padre). Egli ha invece respinto la richiesta della moglie relativa al mantenimento di G_____ in quanto costei, già maggiorenne, non ha concesso alla madre il potere di rappresentarla in causa. Per quel che riguarda il contributo alimentare per la moglie il primo giudice ha stabilito che essa ha diritto di vedere coperto il proprio fabbisogno “allargato”, oltre alla quota di eccedenza che le spettava durante l'ultimo periodo di convivenza (fr. 1055.–), ritenuto che questo importo è inferiore rispetto alla quota di due quinti dell'eccedenza risultante dai bilanci familiari dal 1° giugno 2021. Egli ha quindi posto a carico del marito un contributo alimentare per la moglie di fr. 4420.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3530.– + eccedenza fr. 1055.– ./ . reddito mensile fr. 165.–) dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, di fr. 4390.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3500.– + eccedenza fr. 1055.– ./ . reddito mensile fr. 165.–) dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, di fr. 4490.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./ . reddito mensile fr. 165.–) dal 1° agosto 2022 al 31 agosto 2023 (poi rettificato fino al 30 settembre 2023), di fr. 1335.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./ . reddito mensile fr. 3320.–) dal 1° ottobre 2023 al 31 agosto 2025 (poi rettificato fino al 30 settembre 2025) e di fr. 300.– mensili (fabbisogno minimo “allargato” fr. 3600.– + eccedenza fr. 1055.– ./ . reddito mensile fr. 4355.–) dal 1° ottobre 2025 in poi (dedotto quanto già versato dal marito; sentenza impugnata, pag. 20).

E. 4

Nelle osservazioni all'appello AO1 sostiene che alla luce dell'elevata capacità contributiva del marito e dell'alto tenore di vita dei coniugi i loro fabbisogni debbano essere calcolati in base al metodo fondato sul “dispendio effettivo” (metodo a “una fase”), come da lei sostenuto nella procedura di merito. L'assunto, fatto valere per la prima volta in appello, non può essere condiviso. Il Tribunale federale ha deciso che il metodo di calcolo per i contributi alimentari valevole a livello svizzero nel diritto di famiglia è ora quello “a due fasi”, in esito al quale l'eccedenza registrata dal bilancio familiare va di regola ripartita tra coniugi e i figli minorenni nella proporzione di due a uno (DTF 147 III 265 consid. 6.6 e 7.3 pag. 284, 147 III 299 consid. 4.5 e 147 III 305 consid. 4.3). Il metodo di calcolo fondato sul

“dispendio effettivo” (RtiD I-2015 pag. 880 consid. 6a) o a “una fase” (DTF 147 III 298 consid. 4.4) rimane valido solo nel caso di una situazione “eccezionalmente favorevole” (DTF 147 III 305 consid. 4.3; più di recente: sentenza del Tribunale federale 5A_864/2024 del 7 aprile 2025 consid. 3.1), in particolare nell'ipotesi in cui il metodo di calcolo “a due fasi” permetterebbe al coniuge richiedente (e ai figli) di riscuotere contributi alimentari esorbitanti, che trascenderebbero manifestamente il tenore di vita sostenuto durante la comunione domestica (RtiD II-2022 pag. 612 consid. 7). In concreto estremi del genere non si ravvisano.

E. 5

Premesso ciò, il tenore di vita determinante per la definizione dei contributi alimentari è l'ultimo che le parti hanno sostenuto insieme, senza trascurare le spese supplementari causate ora dalla doppia economia domestica, non un livello più elevato, non dovendosi anticipare la liquidazione del regime dei beni (DTF 148 III 359 consid. 5, 147 III 296 consid. 4.4; più recentemente: sentenza del Tribunale federale 5A_256/2023 del 12 luglio 2024 consid. 4.1.2; analogamente: RtiD II-2016 n. 6c pag. 602 consid. 7b con richiami ; da ultimo: I CCA, sentenza inc. 11.2021.133 del 16 novembre 2022 consid. 13a). Il metodo di calcolo “a due fasi” non deve condurre, in altri termini, a una redistribuzione del patrimonio coniugale o a una liquidazione anticipata del regime dei beni (cfr. RtiD I-2007 pag. 737 consid. 4b). In linea di principio, nel caso in cui i coniugi non accantonassero risparmi durante la vita in comune o nel caso in cui le entrate coniugali siano interamente assorbite ormai dalle due economie domestiche separate, il metodo di calcolo a “due fasi” permette di tenere già adeguatamente conto del precedente tenore di vita e delle eventuali restrizioni imposte al coniuge creditore (DTF 147 III 293 consid. 4.3 con riferimenti). Rimane eccettuata l'ipotesi in cui, dopo la separazione (o dopo l'ultimo decreto cautelare), il reddito di un coniuge o quello di entrambi sia sensibilmente aumentato (sentenza del Tribunale federale 5A_945/2022 del 2 aprile 2024 consid. 8.2 con rinvii; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2022.107 del 21 ottobre 2024 consid. 7). Se risulta invece che durante la vita in comune i coniugi mettevano da parte risparmi per finalità specifiche, senza destinarlo al mantenimento della famiglia, tale quota va dedotta dall'eccedenza registrata dal bilancio familiare e lasciata al coniuge che la accantonava (DTF 147 III 285 consid. 7.3 con rimando; analogamente: I CCA, sentenza inc. 11.2021.135 del 10 agosto 2022 consid. 10b). Incombe a quest'ultimo allegare, quantificare e dimostrare l'esistenza (e la deducibilità) dei risparmi conseguiti prima della separazione (DTF 147 III 299 consid. 4.4; Gloor/ Spycher in: Basler Kommentar, ZGB I, 7^a edizione, n. 36e e 44 ad art. 125; Stoudmann , Le divorce en pratique. Entretien du conjoint et des enfants. Partage de la prévoyance professionnelle, 3^a edizione, pag. 244).

E. 6

Nel caso precipuo, relativamente alla quota di risparmio, l'appellante rimprovera innanzitutto al Pretore di averla calcolata in fr. 9635.– mensili pari alla media degli accantonamenti degli ultimi tre anni prima della separazione, invece che in fr. 17 520.– mensili corrispondenti a l risparmio del solo 2013 (ultimo anno pri ma della separazione). E siccome il primo giudice ha calcolato per quell'anno una disponibilità d i fr. 12 795.– mensili, con una quota del genere non vi era al cuna eccedenza da suddividere. In linea di principio per valutare la quota di risparmio il periodo di riferimento determinante è l'ultimo anno prima della separazione. Tuttavia, se un solo anno non è rappresentativo, in particolare in presenza sensibili variazioni negli anni, non appare fuori luogo valutare tale quota

sull'arco di più anni analogamente al criterio applicato quando si tratta di determinare il reddito di un coniuge soggetto a fluttuazioni (S toudmann , op. cit., pag. 244; Arndt , Die Sparquote, Basis für die naheheleiche Unterhaltsberechnung, in: Fankhauser /Reusser/Schwander [curatori], Brennpunkt Familienrecht, Festschrift für Thomas Geiser zum 65. Geburtstag, Zurigo/San Gallo 2017, pag. 51; Meier , Unterhaltsfestsetzung in der Praxis, 2023, n. 508-511, pagg. 130-131). E siccome in concreto il Pretore ha calcolato le entrate del marito sull'arco di tre anni precedenti la separazione (2011-2013), l'applicazione del medesimo periodo di riferimento considerato per determinare la quota di risparmio va esente da critiche (cfr. Jungo , Unterhaltsberechnung, Klärung der Berechnungsmethode mit neuen Problemen in: Revue de droit suisse, 2021 I pag. 553; Althaus/Mettler , Praxisfragen zur Überschussverteilung in: FamPra.ch 2023 pagg. 877 seg.).

E. 7

Litigioso è altresì il mancato riconoscimento, nell'accantonamento del 2011, della spesa di fr. 58 520.– per il risanamento delle facciate del condominio “ P_____ P_____ ” in cui era situata l'abitazione coniugale. Al proposito il Pretore, ricordato che l'accumulo di capitale sui conti bancari e il pagamento di debiti (sia privati che aziendali) vanno considerati quale risparmio, ha accertato che sull'arco di tre anni la famiglia ha risparmiato in media fr. 9635.– mensili senza tenere conto delle spese di gestione e manutenzione immobili di fr. 99 465.– nel 2011, di fr. 14 942.– nel 2012 e di fr. 14 942.– nel 2013. Contrariamente all'assunto della moglie, la spesa di fr. 58 520.–, al netto della quota finanziata con il fondo di rinnovamento di fr. 27 170.–, non è stata quindi considerata. a) Se durante il matrimonio i coniugi hanno investito in un immobile, dopo aver determinato la natura e l'importo esatto degli investimenti e verificato l'origine dei fondi investiti (redditi o beni propri), occorre stabilire se gli investimenti sono risparmi che devono essere detratti dai mezzi disponibili o se gli stessi hanno contribuito a garantire o migliorare il tenore di vita delle parti, come ad esempio costi di manutenzione, decorazione o arredamento (sentenza del Tribunale federale 5A_979/2021 del 2 agosto 2022, consid. 4.2 in: FamPra.ch 2022 pag. 1024 segg.). Nella fattispecie, non è contestato che la quota della spesa per il risanamento delle facciate del condominio “P_____ P_____”, ove era situata l'abitazione coniugale, sia stata finanziata con redditi considerati per stabilire il tenore di vita della famiglia nel 2013. Nella misura in cui il risanamento riguardava anche unità appigionate a terzi, la spesa deve essere equiparata a un risparmio. Se con AO1 si conviene che lavori di semplice manutenzione non aumentano il valore del fondo (né quindi della sostanza), ma permettono solo di mantenerlo poiché i costi dell'intervento compensano il deprezzamento del fondo, essa trascura tuttavia che ai fini della determinazione del tenore di vita della famiglia prima della separazione, non si devono considerare solo i risparmi in senso stretto, ma tutte le spese la cui finalità è diversa dalla copertura delle necessità correnti della famiglia (sopra, consid. 5). Nella misura in cui, invece, la spesa riguardava anche l'abitazione della famiglia, la relativa quota risulta, quanto meno a un giudizio di verosimiglianza, contribuire al (mantenimento del) tenore di vita della famiglia. Tenuto conto delle quote di proprietà (81 / 1000 per l'abitazione familiare [unità n. 8859], 29 / 1000 e 73 / 1000 per i locali locati a terzi [unità n. 8857 e _____]), l'investimento in esame va assimilato in definitiva a un risparmio per fr. 32 620.– (fr. 58 520.– x 102 : 183). b) Posto ciò, in prima analisi si può ammettere che la riduzione dei debiti della ditta individuale (passati da fr. 294 562.– a fine 2010 a fr. 56 300.– a fine 2013), nella misura in cui non è compensata dalla riduzione dell'attivo aziendale (diminuito da fr. 316 767.– a fine 2010 a fr. 133 393.– a fine 2013), possa essere parificabile a un risparmio poiché è stata

verosimilmente finanziata con i redditi del marito computati dal Pretore, non risultandone altri dai dati fiscali e la sostanza immobiliare essendo rimasta invariata dal 2011 al 2013. Per contro, nell'analisi dell'aumento dei “titoli e capitali”, il primo giudice non poteva accontentarsi delle sole decisioni di tassazione giacché per costituire un risparmio l'aumento del valore dei titoli e capitali deve essere dovuto all'acquisto di nuovi titoli o al bonifico di redditi sui conti del marito. Non sono invece nuovi accantonamenti il mero incremento del valore di titoli già detenuti dal debitore alimentare all'inizio del periodo considerato, poiché non sono la conseguenza dell'utilizzo dei redditi della famiglia (Stoudmann , op. cit., pag. 242; Schwizer/Oeri, “ Neues” Unterhaltsrecht? in: PJA/AJP 2022 pag. 7). Dal momento che il marito non ha reso verosimile che gli aumenti della posizione “titoli e capitali” siano da ascrivere integralmente ad apporti suoi in denaro, omettendo in particolare di produrre gli elenchi dei titoli e di altri collocamenti di capitali, a un esame di verosimiglianza non si può escludere che gli incrementi siano dovuti a rialzi congiunturali di perlomeno fr. 32 620.– in tre anni. In circostanze siffatte, a un esame sommario, ciò pareggia sostanzialmente l'investimento per il risanamento delle facciate del condominio “ P_____ P_____ ”. Nel risultato, l'apprezzamento del Pretore resiste alla critica.

E. 8

Controverso è altresì il reddito della moglie e segnatamente il lasso di tempo concessole per riprendere un'attività lucrativa al 100%. Nella sentenza impugnata il Pretore ha innanzitutto rimproverato al marito di non avere reso verosimile di aver preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa già prima dell'introduzione dell'azione di divorzio avvenuta il 5 settembre 2019. Egli ha così ritenuto che solo da quel momento si poteva ragionevolmente esigere dalla moglie che riprendesse a lavorare anche perché essa dispone di una formazione quale impiegata di commercio con ottime conoscenze del tedesco, discrete del francese ed elementari dell'inglese, non ha dimostrato un'incapacità lavorativa per motivi di salute, mentre la malattia di S_____ è iniziata solo nel 2020. Il primo giudice ha tuttavia rinunciato a imputarle un reddito ipotetico retroattivo già dal settembre del 2019 vista la lunga assenza dal mondo del lavoro (dal 1999) e della malattia di S_____ che successivamente ha avuto un importante influsso sulla vita della ragazza e di riflesso su quella della madre a cui era affidata. Per questi motivi il Pretore ha concesso alla moglie un periodo transitorio fino a fine settembre del 2023 per reperire un'attività lucrativa, dopo di che ha considerato che essa potesse conseguire un reddito di fr. 3320.– mensili (pari al salario come segretaria alle dipendenze dello Stato del Canton Ticino nella classe di stipendio 2), aumentato poi a fr. 4355.– mensili (nella classe di stipendio 4) dal 1° ottobre 2025. a) Per l'appellante, già dalla fine del 2018 la moglie era consapevole di dovere trovare un'occupazione, la prassi imponendole la ripresa di un'attività lucrativa fin dalla separazione di fatto all'80% o quanto meno al 50%. Egli contesta di avere preteso dalla moglie la ripresa di un'attività lucrativa solo con la petizione di divorzio e ad ogni modo sostiene che esigere da lui una simile richiesta costituisce un“inversione della logica e dell'onere probatorio”. A suo dire, i coniugi hanno vissuto secondo l'accordo del

E. 13

In ultima analisi, alla luce di quanto precede e invariati i dati fino al 1° gennaio 2023, il contributo alimentare in favore della moglie va stabilito in fr. 4420.– dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, in fr. 4390.– dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, in fr. 4490.– dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, in fr. 1335.– dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 a fr. 300.– dal 1° gennaio 2025. Ne segue che l'appello va accolto entro questi limiti.

E. 14

Le spese del giudizio odierno seguono la reciproca soccombenza (art. 106 cpv. 2 CPC). L'appellante ottiene la riduzione del contributo alimentare per la moglie dal 1° gennaio 2023, ma non la soppressione dal 1° giugno 2021 né tanto meno l'adeguamento del contributo alimentare per la figlia. Tutto considerato e ponderati i valori in gioco, si giustifica così che egli sopporti quattro quinti degli oneri processuali, mentre il resto va a carico di AO1, alla quale AP1 rifonderà un'indennità per ripetibili ridotte (tre quinti dell'indennità piena: cfr. RtiD II-2016 pag. 638 consid. 3b). L'appellata rivendica un'indennità (piena) di fr. 5923.50. Ora, nelle cause vertenti su provvedimenti cautelari in cause di divorzio (o misure a protezione dell'unione coniugale) le ripetibili sono definite in base al dispendio di tempo che un avvocato solerte, diligente, conciso e speditivo avrebbe dedicato all'adempimento di un mandato analogo (I CCA, sentenza inc. 11.2024.138 del 9 gennaio 2025 consid. 12). Nel caso specifico il patrocinio è consistito, in appello, nella redazione di un memoriale di osservazioni (12 pagine) nell'ambito di una causa già nota, senza particolari difficoltà giuridiche. In simili circostanze non si giustifica di retribuire più di 12 ore di lavoro, compreso un presumibile colloquio (o una breve corrispondenza) con la cliente. A ciò si aggiunge il 10% per le spese (art. 6 cpv. 1 del regolamento) e l'IVA. Ne segue un'indennità piena per ripetibili di fr. 4000.– (arrotondati), onde un'indennità per ripetibili ridotte di fr. 2400.–. L'esito del presente giudizio non incide apprezzabilmente, invece, sul dispositivo inerente alle spese processuali e alle ripetibili di primo grado.

E. 15

Circa i rimedi giuridici esperibili contro la presente sentenza sul piano federale (art. 112 cpv. 1 lett. d LTF), il valore litigioso raggiunge agevolmente anche la soglia di fr. 30 000.– nella prospettiva dell'art. 74 cpv. 1 lett. b LTF (sopra, consid. 1). Trattandosi in concreto di un decreto cautelare, nondimeno, il ricorrente può far valere davanti al Tribunale federale soltanto la violazione di diritti costituzionali. Conformemente all'art. 301 lett. b CPC, infine, un estratto della presente decisione è comunicato alla figlia S____. Per questi motivi, decide:

1. Nella misura in cui è ricevibile l'appello è parzialmente accolto nel senso che il dispositivo n. 2 della sentenza impugnata è così riformato: AP1 è condannato a versare a AO1, anticipatamente entro il 5 di ogni mese, i seguenti contributi di mantenimento: fr. 4420.– mensili dal 1° giugno al 31 dicembre 2021, fr. 4390.– mensili dal 1° gennaio al 31 luglio 2022, fr. 4490.– mensili dal 1° agosto al 31 dicembre 2022, fr. 1335.– mensili dal 1° gennaio 2023 al 31 dicembre 2024 e fr. 300.– mensili dal 1° gennaio 2025 in poi. §. invariato Per il resto l'appello è respinto e la decisione impugnata è confermata.

2. Le spese di appello di fr. 3000.– sono poste per quattro quinti a carico di AP1 e per un quinto a carico di AO1, alla quale l'appellante rifonderà fr. 2400.– per ripetibili ridotte.

3. Notificazione: – avv. PAT1, L____; – avv. PAT2, C____. Comunicazione: – S____, A____ (in estratto: consid. 12 e parzialmente dispositivo n. 1); – Pretura della giurisdizione di Locarno Campagna. Per la prima Camera civile del Tribunale d' appello Il presidente

La cancelliera Rimedi giuridici Nelle cause senza carattere pecuniario il ricorso in materia civile al Tribunale federale, 1000 Losanna 14, è ammissibile contro le decisioni finali, parziali, pregiudiziali e incidentali previste dagli art. 90 a 93 LTF per i motivi enunciati dagli art. 95 a 98 LTF entro 30 giorni dalla notificazione della decisione impugnata. Nelle cause aventi carattere pecuniario invece il ricorso in materia civile è ammissibile soltanto se il valore litigioso ammonta ad almeno 30 000 franchi; quando il valore litigioso non raggiunge tale somma, il ricorso in materia civile è

ammissibile se la controversia concerne una questione di diritto di importanza fondamentale (art. 74 LTF). Laddove non sia ammissibile il ricorso in materia civile è dato, entro lo stesso termine, il ricorso subsidiario in materia costituzionale al Tribunale federale per i motivi previsti dall'art. 116 LTF (art. 113 LTF). Il termine di ricorso al Tribunale federale è sospeso durante le ferie giudiziarie, ma non nei procedimenti concernenti l'effetto sospensivo né altre misure provvisionali (art. 46 cpv. 2 LTF).

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.